SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA —

N. 93

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VALENTINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 2006

Modifica della legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di responsibilità civile dei magistrati

TIPOGRAFIA DEL SENATO (650)

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – La legge 13 aprile 1988, n. 117, è stata, sostanzialmente, quasi sempre disapplicata. Infatti fermando, come accade, il processo sulla soglia dell'ammissibilità e sostenendo che il giudice dà sistematicamente luogo ad attività interpretativa di norme giuridiche ovvero a valutazione dei fatti e delle prove, si determina l'impossibilità di esperire azione risarcitoria perché, come di tutta evidenza, l'attività giurisdizionale altro non è che interpretazione di norme o valutazione di fatti.

Soltanto affrontando il merito del processo si può cogliere pienamente l'eventuale correttezza dell'attività giurisdizionale ovvero la sussistenza di profili di colpa grave o di errore scusabile.

Pertanto, per avere una cognizione compiuta di eventuali inescusabili negligenze imputabili al magistrato, si deve esaminare la domanda proposta in maniera analitica e rigorosa valutando gli elementi di prova che vengono addotti ed i fatti, onde poter individuare se gli esiti che si lamentano pregiudizievoli debbano essere ricondotti a mera interpretazione di norme di diritto e di eventi ovvero ad anomalie comportamentali assolutamente ingiustificate.

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'interpretazione di norme di diritto e la valutazione del fatto e delle prove. Tali attività devono essere considerate dopo l'esame del merito del procedimento con la sentenza o col provvedimento che definisce il grado del giudizio».